

# RILIEVI DELL'ARAN AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI MINISTERO INTERNO



Nella nota sottostante trasmettiamo il parere dell'Aran in merito all'ipotesi del contratto collettivo integrativo del Ministero dell'Interno firmato da tutte le organizzazioni sindacali, ad eccezione della U.I.L., in data 24 maggio 2010.

Nell'esprimere il proprio parere positivo, l'Aran solleva alcuni rilievi in merito al contenuto professionale dei profili della terza area.

La diffida formulata dalla nostra O.S., sulla mancata previsione di un ulteriore profilo nell'area terza, in conformità agli altri collettivi integrativi ha trovato, al momento, accoglimento da parte dell'ARAN.

L'ipotesi di contratto è ora alla valutazione del Ministero della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e Finanza.

Solo successivamente ai loro pareri ed alle eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie all'ipotesi di accordo, le OO.SS. verranno nuovamente convocate per la sottoscrizione definitiva del contratto con la sua conseguente entrata in vigore.

Si riporta, nell'allegato, il testo della diffida, predisposta e firmata dal Segretario Generale Agg. della DIRSTAT, senza alcun intervento legale, né richiesta di firme né economiche per i seguenti motivi:

**1- in primis occorre rilevare che il soggetto titolato ad effettuare diffide per i contratti di lavoro è solo ed esclusivamente il sindacato;**

**2- per quanto precede l'unico indirizzo cui va rivolta la diffida è l'ARAN deputata a vagliare i contratti integrativi in sinergia con i comitati di settore preposti alla Funzione Pubblica e delegati a rilevare la congruità dei contratti integrativi rispetto al Contratto Nazionale da cui scaturiscono.**

I contratti integrativi non possono essere difforni, per la parte normativa, al contratto nazionale che definisce la cornice entro la quale si possono muovere i contratti integrativi;

3-la diffida è a titolo gratuito e poichè promossa da un soggetto collettivo (sindacato) non abbisogna di firme di alcun genere in quanto la personalità giuridica di cui è portatrice il sindacato è in nome e per conto di tutta la categoria rappresentata;

4- la "necessità" di far apporre firme in sede di diffida da parte di alcuni studi legali non è estranea a motivazioni clientelari essendo la diffida già efficace se mossa da un ente o soggetto pubblico;

5-si è scatenato un business da parte di taluni legali che sull'onda emotiva dei lavoratori coinvolti speculano sulla scarsa competenza in materia di contrattazione del lavoro e della sua articolazione;

6-il ricorso ed il tentativo di conciliazione che lo precede possono essere attivati solo e soltanto in presenza di una lesione del diritto soggettivo. Quest'ultima avviene quando l'ipotesi di contratto integrativo assurge a contratto integrativo formale (ovvero dopo l'approvazione eventuale dell'ARAN, della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e Finanze);

7- l'attivazione del tentativo di conciliazione e del relativo ricorso mancano, allo stato dell'arte, dei requisiti fondanti in assenza dei quali il contenzioso assume le caratteristiche di mera strumentalità e con fini non del tutto leciti sull'abbrivio dell'emotività dei destinatari e della poca dimistichezza in materia; pertanto non in buona fede viene promossa tale attività;

8-le osservazioni dei legali promotori di iniziative "inadeguate" non sono pertinenti sotto il profilo giuridico-normativo;

9-l'art. 40, comma 3, del T.U. ovvero il contrasto dei vincoli imposti dal contratto nazionale possono essere invocati nel ricorso avverso al parere di congruità emesso dall'ARAN, ovvero dalla Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e Finanze nel caso in cui questi organi ravvisino la legittimità del contratto integrativo di Ministero Interno rispetto al contratto nazionale; solo in quel momento si può attivare il contenzioso;

10- la scadenza posta dai legali promotori di iniziative puramente commerciali non è assolutamente fondata in quanto non esiste, ad oggi, il requisito giuridico ovvero la fonte definitiva (ad oggi soltanto provvisoria) verso la quale si attiva il ricorso:

Per quanto sopra la decorrenza giuridica del ricorso richiesta dai legali mercenari è del tutto immotivata ed infondata.

Il Segretario Generale Agg. DIRSTAT  
Angelo Paone

---

# ARAN

## PROTOCOLLO N. 0004784/2010

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento per le politiche del personale  
dell'Amministrazione civile e per le risorse  
strumentali e finanziarie

Piazza del Viminale,1- 00184 Roma

### OGGETTO: Nuovi profili professionali –parere ai sensi dell'art.7, comma 3 del CCNL del 14 settembre 2007.

Con nota n. 0609-948 del 26 maggio u.s., codesta Amministrazione ha trasmesso l'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto il 24 maggio 2010, nel quale sono stati definiti i profili professionali necessari per la completa attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale, introdotto dal CCNL comparto Ministeri del 14 settembre 2007.

Al riguardo si rileva che nella redazione del nuovo ordinamento professionale sono stati complessivamente osservati i criteri stabiliti dalle disposizioni del citato CCNL per la individuazione dei profili professionali, mediante una positiva operazione di riorganizzazione e razionalizzazione delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti, che ha consentito di pervenire ad un quadro completo ed esaustivo delle figure professionali esistenti.

In tale nuovo assetto è stata, inoltre assicurata la piena corrispondenza tra il vecchio ed il nuovo sistema classificatorio attraverso meccanismi di confluenza adottati nel rispetto delle posizioni giuridico-economiche già acquisite in precedenza.

**Passando all'analisi di alcune specifiche questioni**, invece, si deve osservare che in ciascuno dei profili della Terza area vengono menzionate “la professionalità acquisita “ e “la conoscenza dei processi gestionali” quali criteri per l'assegnazione delle funzioni di coordinamento e/o controllo. La previsione in esame sembra configurare un meccanismo di graduazione di diversi livelli di autonomia e responsabilità nell'ambito di un unico profilo professionale e, quindi, sotto tale aspetto, non risulta essere in linea con la natura giuridica dei profili, così come delineata dalla disciplina contrattuale. Questi ultimi, infatti, si concretizzano nella definizione di mansioni e

compiti caratterizzati da una sostanziale omogeneità anche con riferimento al livello di complessità richiesto. Al fine di garantire la coerenza con i principi del CCNL, pertanto, si ritiene necessario che, nell'ambito di ciascuna tipologia lavorativa, non vi siano formulazioni idonee a ingenerare ambiguità nell'individuazione dei relativi contenuti professionali.

Tale posizione, del resto, è stata già espressa dall'ARAN nei confronti di altri contratti collettivi integrativi\*\*\* che avevano previsto un criterio analogo e che successivamente sono stati modificati secondo le indicazioni formulate in tal senso da questa Agenzia.

In proposito, in ogni caso, codesta Amministrazione potrà individuare le soluzioni che riterrà più opportune per garantire le proprie esigenze organizzative, anche mediante il riconoscimento delle competenze maturate dai dipendenti.

In relazione al profilo di Assistente amministrativo F2, si fa presente che nell'ambito dei requisiti per l'accesso potrebbe essere indicato esclusivamente il riferimento al diploma di scuola secondaria superiore ed ai diplomi equiparati, senza fornire ulteriori dettagli circa i titoli oggetto di tale equiparazione. Tale formulazione sembra essere maggiormente idonea a garantire la continuità con le previsioni contenute nel precedente ordinamento professionale.

Inoltre, sembra corretto il richiamo alla normativa contrattuale legislativa vigente operato in merito alle modalità di accesso nell'ambito di ciascun profilo, atteso che l'applicazione della disciplina del CCNL del 14 settembre 2007 non potrà prescindere da quanto previsto dalle disposizioni di legge intervenute successivamente alla sottoscrizione dello stesso.

In conclusione, nell'esprimere un parere positivo sul nuovo ordinamento professionale, si invita codesta Amministrazione ad adottare i suggerimenti proposti nel presente parere, anche assicurandone l'attuazione in sede di sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Cons. Antonio Naddeo

---

**\*\*\*leggi in proposito diffida presentata dalla scrivente O.S.**

---